Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 8 aprile 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1981

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1130**.

Modificazione allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

La tabella *C*, annessa allo statuto, concernente l'organico del personale non docente, è soppressa e sostituita come segue:

TABELLA *C*

Qualifica	Parametro	Permanenza anni	Numero dei posti
CARRIERA DIRETTIVA			
Primo dirigente			
Direttore amministrativo .	—	—	1
Direttore di divisione aggiunto	530		
	487	7	1
	455	5	
	426	5	
	387	2	
Direttore di sezione . . .	307	—	
Consigliere	257	4	2
	190	6 (mesi)	
CARRIERA DI CONCETTO DELLE SEGRETERIE			
Segretario capo	370	—	1
Segretario	297	—	
Principale	255	5	1
	218	—	
Segretario	178	4	4
	160	2	
CARRIERA DIRETTIVA DI RAGIONERIA			
Direttore di ragioneria aggiunto di 1ª classe	530		
	487		
	455	7	
	426	5	
	387	5	1
Direttore di ragioneria di 2ª classe	307	2	
Vice direttore di ragioneria	257	4	
	190	6 (mesi)	
CARRIERA DI CONCETTO DI RAGIONERIA			
Ragioniere capo	370	—	
Ragioniere	297	—	
Principale	255	5	2
	218	—	
Ragioniere	178	4	
	160	2	
CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE			
Bibliotecario di 1ª classe .	426	—	
	387	2	
Bibliotecario di 2ª classe .	307		1
Bibliotecario	257	4	
Bibliotecario	190	6 (mesi)	
CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE			
Aiuto bibliotecario capo .	370	—	2
Aiuto bibliotecario	297	—	
Principale	255	5	
	218	—	
Aiuto bibliotecario	178	4	
	160	2	

CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Qualifica	Parametro	Permanenza anni	Numero dei posti
Coadiutore	245	—	
	213	3	
	183	5	
	163	2	15
	133	4	
	120	2	

CARRIERA DIRETTIVA DEI TECNICI LAUREATI

Qualifica	Parametro	Permanenza anni	Numero dei posti
Tecnico laureato	435	—	
	426	3	
	387	2	
	307	6	3
	257	3	
	218	6 (mesi)	

CARRIERA DI CONCETTO DEL PERSONALE TECNICO

Qualifica	Parametro	Permanenza anni	Numero dei posti
Tecnico coadiutore capo	370	—	1
Tecnico coadiutore	302	—	
	260	5	
	227	5	7
	188	4	
	160	2	

CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE TECNICO

Qualifica	Parametro	Permanenza anni	Numero dei posti
Tecnico	245	—	
	218	6	
	188	5	
	168	4	15
	143	4	
	128	2	

CARRIERA AUSILIARIA

Qualifica	Parametro	Permanenza anni	Numero dei posti
Usciere	165	—	
	143	6	16
	133	4	

CARRIERA DEGLI OPERAI

Qualifica	Parametro	Permanenza anni	Numero dei posti
Capo operaio	210	—	
Operaio specializzato	190	—	
	165	5	
Operaio qualificato	173		10
	146	4	
	129	2	
Operaio comune	153		
	133	4	
	115	2	
Apprendista	100		

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1982
Registro n. 50 *Istruzione, foglio n.* 226

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **1131.**

Approvazione del nuovo statuto della libera Università internazionale degli studi sociali di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università internazionale degli studi sociali di Roma approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1966, n. 436 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1967, n. 482, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Università internazionale degli studi sociali di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerato che lo statuto non può derogare al vigente ordinamento didattico universitario e considerato, quindi, l'obbligo di adeguarlo all'ordinamento stesso;

Ritenuto che le università non statali debbano uniformarsi alla nuova disciplina dettata dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto della libera Università internazionale degli studi sociali di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è soppresso e sostituito dal testo allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.

Il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1982
Registro n. 49 *Istruzione, foglio n.* 363

ALLEGATO

STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI - ROMA

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La libera Università internazionale degli studi sociali in Roma ha elaborato un progetto che prevede la realizzazione di processi formativi finalizzati a tradurre l'accumulazione e l'elaborazione culturale in capacità operative professionalmente qualificate.

L'Università si propone, di conseguenza, di formare giovani idonei ad affrontare responsabilità di gestione nei sistemi complessi pubblici e privati con:

conoscenze e strumenti concettuali traducibili nei necessari riferimenti scientifici, razionali e metodologici;

atteggiamenti professionali orientati all'analisi empirica e alla elaborazione di strategie operative;

capacità di decisione e di intervento nei processi organizzativi in condizioni di incertezza e di cambiamento.

Per raggiungere tali obiettivi, l'Università si definisce come luogo aperto a tutti coloro che siano disponibili per un lavoro culturale coerente con il progetto che deriva dall'impostazione delineata.

Art. 2.

L'Università è promossa dall'Associazione per l'Università internazionale degli studi sociali, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai servizi e mezzi necessari insieme con l'Associazione amici della LUISS.

Art. 3.

La libera Università internazionale degli studi sociali in Roma è autonoma, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione.

Essa ha personalità giuridica a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

La vigilanza dello Stato sull'Università è esercitata dal Ministero della pubblica istruzione.

Capo II
ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 4.

Sono organi dell'Università:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il presidente e il vice presidente esecutivo;
3) il comitato esecutivo;
4) il rettore;
5) il corpo accademico;
6) il senato accademico;
7) i presidi e i vice presidi di facoltà;
8) i consigli di facoltà;
9) i consigli di indirizzo.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione si compone di:

a) il presidente ed il vice presidente esecutivo dell'AUISS;
b) tre rappresentanti designati dalla stessa Associazione;
c) il presidente ed il vice presidente esecutivo dell'Associazione amici della LUISS;
d) tredici rappresentanti designati dalla stessa Associazione;
e) il presidente onorario dell'AUISS e il presidente onorario della LUISS;
f) il rettore;
g) i presidi di facoltà;
h) un rappresentante del Governo da designarsi dal Ministro della pubblica istruzione;
i) un professore ordinario o straordinario;
l) un professore associato;
m) un ricercatore;
n) uno studente in corso all'atto della nomina;
o) un laureato presso la LUISS che non appartenga al personale docente o non docente della stessa;
p) il direttore amministrativo;
q) un rappresentante del personale non docente.

Per le designazioni dei membri di cui alle lettere *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *q*), appositi regolamenti saranno predisposti dal consiglio di amministrazione sentite, ove esistano, le organizzazioni interessate.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente e, su designazione di questi, il vice presidente esecutivo con funzioni vicarie. Essi devono essere scelti fra i membri dell'Associazione amici della LUISS. Il presidente uscente della LUISS assume la carica di presidente onorario. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. Con le modalità previste nel secondo comma potranno essere stabilite le regole per la sostituzione, per il periodo residuale, dei membri indicati nel comma medesimo.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione ed il suo presidente esercitano le funzioni che ad essi sono demandate dagli articoli 6, 12, 58 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore in vigore, oltre a quelle previste dal presente statuto.

In particolare il consiglio di amministrazione:

a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione della realizzazione degli obiettivi posti nell'art. 1 del presente statuto: può pertanto indicare alle facoltà le finalità da raggiungere, compresa la proposta di eventuali nuove aree di studio e finalizzazioni specifiche dei processi formativi;

b) ha il governo amministrativo e decide sulle questioni economiche e patrimoniali dell'Università;

c) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dell'Università;

d) nomina il rettore e i presidi, scegliendoli tra i professori ordinari e straordinari; nomina i direttori dei centri di ricerca, nonché, su proposta dei consigli di facoltà interessati, sentito il senato accademico, i direttori di istituti e delle scuole di specializzazione;

e) delibera, su proposta dei consigli di facoltà, gli insegnamenti ai quali attribuire le cattedre di ruolo vacanti;

f) nomina, su proposta dei consigli di facoltà, i professori di ruolo da chiamare alle cattedre stesse;

g) delibera, su proposta dei consigli di facoltà, gli insegnamenti da istituire in ciascun anno accademico;

h) delibera, su proposta dei consigli di facoltà, il conferimento di contratti di insegnamento;

i) delibera, su proposta dei consigli di facoltà, l'assegnazione dei posti di ricercatore di ruolo;

l) nomina, su proposta dei consigli di facoltà, i ricercatori di ruolo;

m) delibera, sentiti i consigli di facoltà interessati, l'istituzione di cattedre convenzionate con istituti ed enti anche non italiani;

n) nomina il direttore amministrativo;

o) delibera sulle assegnazioni di personale non docente e di fondi agli organi didattici e di ricerca, nell'ambito degli appositi stanziamenti;

p) delibera sulle assunzioni di personale non docente;

q) delibera i regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Università, nonché il regolamento che disciplina lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale non docente;

r) delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'Università che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;

s) adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale non docente dipendente dall'Università.

Il consiglio di amministrazione può determinare, d'intesa con il senato accademico, e nel rispetto del presente statuto, forme di consultazione delle varie componenti dell'Università, in ordine alla sua vita e alla formazione dei suoi programmi.

Esso stabilisce altresì, sentito il senato accademico, il numero massimo degli studenti da immatricolare in relazione al successivo art. 16. Per la validità della seduta si applica l'art. 18 del regolamento generale universitario.

Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 16 del regolamento generale universitario. Il consiglio di amministrazione può conferire incarichi particolari o delegare alcune delle sue funzioni (regio decreto 6 aprile 1924, n. 674).

La nomina del rettore e dei presidi, nonché i provvedimenti di cui alle lettere *e*), *f*), sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) presiede le adunanze del consiglio stesso e del comitato esecutivo;

b) ha la legale rappresentanza dell'Università anche in giudizio;

c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, salva la competenza del rettore in materia scientifica e didattica;

d) può adottare deliberazioni di urgenza sulle materie indicate alle lettere *b*), *h*), *o*), *r*), *s*), del precedente art. 6, riferendone al consiglio, per la ratifica, nella prima successiva adunanza, nell'eventualità che non sia possibile la regolare convocazione del comitato esecutivo;

e) designa al consiglio per la nomina un vice presidente esecutivo con funzioni vicarie;

f) può conferire con delega sue specifiche attribuzioni.

Art. 8.

Il comitato esecutivo è composto da:

presidente del consiglio di amministrazione che lo presiede o, in sua assenza, dal vice presidente esecutivo;

rettore;

un rappresentante dell'AUISS, designato dai consiglieri di amministrazione di cui al precedente art. 5, lettere *a*) e *b*) e scelto tra i consiglieri stessi;

un rappresentante dell'Associazione amici della LUISS, designato dai consiglieri di amministrazione di cui al precedente art. 5, lettere *c*) e *d*) e scelto tra i consiglieri stessi;

direttore amministrativo.

La funzione di segretario del comitato esecutivo è esercitata dal direttore amministrativo.

Partecipano alla riunione del comitato i presidi o i responsabili di altre unità organizzative allorché si tratti di materia di loro specifica competenza.

Il comitato esecutivo è convocato dal presidente o dal vice presidente esecutivo con preavviso di almeno 24 ore. Le sue sedute sono valide allorché siano presenti la metà più uno dei componenti il comitato stesso. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti.

Art. 9.

Il comitato esecutivo può deliberare, in caso di comprovata urgenza e necessità, in ordine alle materie indicate alle lettere *b*), *h*), *l*), *o*), *p*), *r*), *s*), del precedente art. 6, riferendone al consiglio di amministrazione per la ratifica nella successiva riunione.

Allo stesso comitato esecutivo possono essere conferite deleghe dal consiglio di amministrazione in ordine a particolari materie o a singoli provvedimenti, ad eccezione di quelli indicati ai punti *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), *n*), *t*), dello stesso art. 6.

Art. 10.

Il rettore dura in carica un triennio e può essere riconfermato.

Il rettore:

a) rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

b) esercita l'alta vigilanza sull'attività didattica e scientifica svolta nell'Università e sull'attività del personale docente;

c) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;

d) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica;

e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

f) infligge le punizioni disciplinari agli studenti;

g) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.

In caso di assenza o di impedimento il rettore può delegare uno dei professori ordinari dell'Università a sostituirlo. Il rettore può altresì conferire ad un professore ordinario il compito di seguire particolari aspetti dell'andamento dell'Università, rientranti nelle sue competenze.

Al rettore viene riconosciuta un'indennità di carica non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, determinata dal consiglio di amministrazione, tenuto conto delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Il corpo accademico è composto di tutti i professori di ruolo dell'Università ed è presieduto dal decano.

Il corpo accademico è convocato ogni qualvolta il rettore lo creda opportuno per sentirne il parere su determinati argomenti riguardanti interessi generali dell'Università.

Le funzioni di segretario sono espletate dal più giovane tra i professori di ruolo intervenuti.

Art. 12.

Il senato accademico è composto:

a) dal rettore, che lo presiede;

b) dai presidi e dai vice presidi di facoltà.

L'ordine del giorno delle sedute del senato accademico è comunicato al presidente del consiglio di amministrazione, il quale, ove per la trattazione di particolari questioni lo ritenga opportuno, può intervenire personalmente alla seduta o farvi intervenire un suo delegato.

Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo il quale esercita funzioni di segretario.

Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, dal regolamento generale universitario, e da tutte le altre norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.

Il senato accademico esprime pareri al rettore sulle proposte dei consigli di facoltà, in particolare in relazione alle nomine dei direttori delle scuole di specializzazione.

Art. 13.

I presidi di facoltà designano il rispettivo vice preside, scegliendolo tra i professori ordinari o straordinari della facoltà medesima.

I presidi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Ai presidi sono demandate le attribuzioni di cui all'art. 8 del regolamento generale universitario. In particolare predispongono gli orari dei singoli corsi e fissano i calendari degli esami. I presidi possono delegare talune attribuzioni ai vice presidi, che comunque ne fanno le veci in caso di assenza o di impedimento.

Ai presidi e ai vice presidi può essere riconosciuta un'indennità di carica non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, nelle misure stabilite dal consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Il consiglio di facoltà si compone del preside, che lo presiede, del vice preside e di tutti i professori di ruolo e fuori ruolo che vi appartengono, fatti salvi i casi di deliberazioni riservate dalla legge ai soli professori ordinari.

Partecipano alle sedute, con voto consultivo, i professori a contratto, due ricercatori e due studenti in corso all'atto della nomina, designati con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 5, salvo che alle sedute in cui siano trattate questioni comunque riguardanti la destinazione dei posti di ruolo, la persona dei professori di ruolo, l'attribuzione di insegnamenti ufficiali o il conferimento di contratti di insegnamento.

Sino all'espletamento delle tornate dei giudizi di idoneità a professori associati, partecipano ai consigli di facoltà i professori stabilizzati nei limiti di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 580 del 1973, convertito nella legge n. 766 del 1973.

Al consiglio di facoltà spettano le attribuzioni previste dalle norme vigenti per le università statali. In particolare gli sono demandati i seguenti compiti:

a) deliberare, nei limiti fissati dallo statuto, sull'ordinamento degli studi;

b) designare al consiglio di amministrazione gli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti;

c) proporre gli insegnamenti annuali o semestrali, da istituire per ciascun anno accademico;

d) proporre al consiglio di amministrazione le designazioni per la nomina dei professori di ruolo e dei professori a contratto;

e) proporre l'assegnazione di ricercatori;

f) proporre il riparto dei fondi assegnati alla facoltà;

g) proporre eventuali riforme statutarie da apportare all'ordinamento degli studi;

h) dare pareri su questioni di indole scientifica e didattica;

i) esercitare ogni altra funzione ad esso demandata dalle leggi sull'ordinamento universitario, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.

Per la composizione e le attribuzioni dei consigli di indirizzo si applicano le disposizioni di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 15.

Il direttore amministrativo esercita le funzioni previste dall'art. 3 della legge 6 luglio 1940, n. 1038. Pertanto, in conformità alle disposizioni del consiglio di amministrazione e degli altri organi accademici, sovrintende a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria.

Egli è inoltre responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Di conseguenza, il direttore amministrativo ha la qualifica di dirigente, corrispondente a quella analoga della dirigenza amministrativa delle università statali, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Capo III

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 16.

L'Università comprende le facoltà di:

giurisprudenza;
scienze politiche;
economia e commercio.

Gli studi universitari, oltre che nei corsi di lezioni tradizionali, si sviluppano anche attraverso moduli integrati, esercitazioni, lavori di gruppo, studio di casi, lavori per progetto, seminari.

Comprendono inoltre attività di ricerca ed esperienze dirette sul lavoro.

Art. 17.

La popolazione studentesca è programmata in maniera da non superare le condizioni di ricettività funzionale della struttura edilizia e didattica dell'Università.

Il numero massimo degli studenti che possono essere immatricolati è per ciascun anno accademico, a far tempo dal 1977-78, determinato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

Parimenti il consiglio di amministrazione ed il senato accademico determinano per ciascun anno il numero e le modalità dei trasferimenti da altre Università.

Per iscriversi all'Università, oltre ad essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla legge, gli studenti debbono aver superato una prova che accerti attitudini, motivazioni e basi culturali tali da qualificarli come potenzialmente idonei a inserirsi nel processo formativo e a trarne il maggior profitto.

Gli studenti sono tenuti a partecipare a tempo pieno sia all'attività didattica che all'attività di ricerca.

Facoltà di giurisprudenza

Art. 18.

L'Università conferisce la laurea in giurisprudenza.

Gli studi sono ordinati in modo da promuovere una moderna cultura giuridica e da fornire preparazione scientifica e pratica, in armonia con gli orientamenti formativi generali della Università, a coloro che intendono avviarsi agli uffici giuridici delle imprese, in Italia e all'estero, pubbliche e private, nonché delle organizzazioni internazionali; ai concorsi in magistratura e nelle pubbliche amministrazioni, alla professione legale, alle altre professioni giuridiche ed alla consulenza politico-legislativa.

Art. 19.

Gli insegnamenti si distinguono in insegnamenti obbligatori e insegnamenti a scelta dello studente.

L'accertamento dei rapporti di equivalenza tra corsi annuali ed eventuali corsi semestrali sarà effettuata dal consiglio di facoltà.

All'inizio di ciascun anno accademico verranno resi noti agli studenti gli insegnamenti a scelta che verranno impartiti.

Art. 20.

Allo svolgimento di ogni corso, sia obbligatorio che a scelta, deve essere dedicato un numero congruo di ore settimanali, stabilito dal consiglio di facoltà, integrate da tavole rotonde, seminari su casi pratici, colloqui, esercitazioni e ricerche, individuali o di gruppo, disciplinari e interdisciplinari. I corsi di lezione e le attività integrative sono destinati, in particolare, ad intensificare i rapporti tra studi giuridici, organizzazione delle imprese (pubbliche e private) e problemi economici.

Art. 21.

La durata degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

Per l'ammissione alla facoltà è richiesto il titolo di studio stabilito dalla legge.

I titoli di ammissione e l'ordinamento degli studi per gli studenti non aventi la cittadinanza italiana, nonché i titoli accademici ad essi rilasciati, saranno determinati in conformità alle leggi o alle convenzioni in materia.

Art. 22.

Sono insegnamenti fondamentali:

Istituzioni di diritto privato;
Istituzioni di diritto romano;
Filosofia del diritto;
Storia del diritto romano;
Storia del diritto italiano (biennale);
Economia politica;
Scienza delle finanze e diritto finanziario;
Diritto costituzionale;
Diritto ecclesiastico;
Diritto romano (biennale);
Diritto civile (biennale);
Diritto commerciale;
Diritto del lavoro;
Diritto processuale civile;
Diritto internazionale;
Diritto amministrativo (biennale);
Diritto penale (biennale);
Procedura penale.

Art. 23.

Sono insegnamenti complementari:

Contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
Diritto agrario;
Diritto bancario;
Diritto commerciale (corso progredito);
Diritto degli scambi internazionali;
Diritto dell'impresa;
Diritto della navigazione;
Diritto dell'arbitrato interno ed internazionale;
Diritto delle assicurazioni;
Diritto delle Comunità europee;
Diritto delle società per azioni nella C.E.E.;
Diritto ed economia delle fonti di energia;
Diritto fallimentare;
Diritto industriale;
Diritto internazionale privato;
Diritto monetario (interno ed internazionale);
Diritto parlamentare;
Diritto penale commerciale;
Diritto privato comparato;
Diritto processuale amministrativo;
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto regionale e governo locale;
Diritto sindacale;
Diritto urbanistico;
Dottrina dello Stato;
Economia e legislazione bancaria;
Informatica giuridica e amministrativa;

Metodologia dell'analisi casistica;
Metodologia della contrattazione collettiva;
Organizzazione internazionale;
Politica economica e finanziaria;
Scienza dell'amministrazione;
Storia dell'amministrazione pubblica;
Storia del diritto italiano moderno e contemporaneo;
Storia delle istituzioni politiche;
Teoria generale del diritto.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 24.

Il consiglio di facoltà determina l'ordine degli studi e le propedeuticità degli esami.

Art. 25.

In via eccezionale, con deliberazione motivata e per specifici interessi degli studi, il consiglio di facoltà può consentire a studenti non italiani deroghe all'ordinamento, anche per quanto riguarda la sostituzione di insegnamenti obbligatori.

Per gli studenti italiani gli insegnamenti suscettibili di essere sostituiti non possono essere più di due.

Facoltà di scienze politiche

Art. 26.

L'Università conferisce la laurea in scienze politiche negli indirizzi previsti dalla tabella IV dell'ordinamento didattico, e, cioe, negli indirizzi:

Storico-politico;
Politico-internazionale;
Politico-amministrativo;
Politico-sociale;
Politico-economico.

Gli studi sono ordinati in modo da promuovere l'alta cultura politica e sociale e fornire preparazione scientifica e professionale, in armonia con l'orientamento internazionale della Università, a coloro che intendono svolgere attività professionale nel campo politico-sociale-amministrativo, o avviarsi a uffici pubblici o privati, interni ed internazionali.

Art. 27.

Gli insegnamenti si distinguono in insegnamenti obbligatori e insegnamenti a scelta dello studente.

L'accertamento dei rapporti di equivalenza tra corsi annuali e gli eventuali corsi semestrali sarà effettuata dal consiglio di facoltà.

Per i corsi liberi, il consiglio di facoltà deve, caso per caso, dichiarare se il programma presentato dal libero docente, per estensione e per numero di ore di insegnamento cattedratico e di esercitazioni, corrisponda ad un corso semestrale o annuale.

All'inizio di ciascun anno accademico verranno resi noti agli studenti gli insegnamenti a scelta che verranno impartiti per ciascun indirizzo di specializzazione.

Art. 28.

Allo svolgimento di ogni corso, sia obbligatorio che a scelta, deve essere dedicato un numero congruo di ore settimanali, stabilito dal consiglio di facoltà, integrate da tavole rotonde, seminari su casi pratici, colloqui, esercitazioni e ricerche, individuali o di gruppo, disciplinari e interdisciplinari. I corsi di lezione, in particolare le attività integrative, sono destinati ad approfondire i rapporti tra studi politici e amministrativi, organizzazioni pubbliche, private e internazionali, problemi economici.

Art. 29.

La durata degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

Per l'ammissione alla facoltà è richiesto il titolo di studio stabilito dalla legge.

I titoli di ammissione e l'ordinamento degli studi per gli studenti non aventi la cittadinanza italiana, nonché i titoli accademici ad essi rilasciati, saranno determinati in conformità alle leggi o alle convenzioni in materia.

Art. 30.

L'ordinamento degli studi è strutturato sulla base di un biennio comune a tutti gli iscritti, e di un successivo biennio di specializzazione di cui alla tabella IV dell'ordinamento didattico.

Art. 31.

Sono insegnamenti obbligatori per gli studenti del primo biennio i seguenti:

Istituzioni di diritto pubblico;
Istituzioni di diritto privato;
Diritto costituzionale italiano e comparato;
Organizzazione internazionale;
Economia politica;
Storia moderna;
Statistica;
Scienza della politica;
Sociologia;
Etica sociale (biennale);
Lingua inglese (biennale).

Eventuali modifiche all'ordinamento del primo biennio saranno deliberate a norma dell'art. 12, lettera *i*).

Lo studente potrà seguire, oltre agli insegnamenti suddetti, non più di tre altri insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione, a seconda dell'indirizzo prescelto, e sostenere i relativi esami. Gli insegnamenti anticipati al biennio propedeutico vanno in detrazione dal numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione.

Art. 32.

Sono insegnamenti obbligatori del secondo biennio:

a) *Per l'indirizzo storico-politico*:

Diritto amministrativo (biennale) o scienza dell'amministrazione;
Storia dei partiti e dei movimenti politici;
Storia delle dottrine politiche;
Storia delle relazioni internazionali;
Storia dei movimenti sindacali;
Storia delle dottrine economiche;
Etica sociale (biennale);
Lingua inglese (biennale);
Seconda lingua (biennale).

b) *Per l'indirizzo politico-internazionale*:

Diritto amministrativo (biennale);
Diritto internazionale;
Geografia politica ed economica;
Politica economica e finanziaria;
Scienza dell'amministrazione;
Storia delle relazioni internazionali;
Etica sociale (biennale);
Lingua inglese (biennale);
Seconda lingua (biennale).

c) *Per l'indirizzo politico-amministrativo*:

Diritto amministrativo (biennale);
Diritto del lavoro;
Diritto pubblico dell'economia;
Politica economica e finanziaria;
Scienza dell'amministrazione;
Scienza delle finanze;
Etica sociale (biennale);
Lingua inglese (biennale);
Seconda lingua (biennale).

d) *Per l'indirizzo politico-sociale*:

Diritto del lavoro;
Politica economica e finanziaria;
Scienza dell'amministrazione;
Storia dei partiti e dei movimenti politici;
Storia delle dottrine politiche;
Storia dei movimenti sindacali;
Etica sociale (biennale);
Lingua inglese (biennale);
Seconda lingua (biennale).

e) *Per l'indirizzo politico-economico*:

Contabilità economica nazionale;
Diritto amministrativo (biennale) o scienza dell'amministrazione;

Diritto pubblico dell'economia;
Politica economica e finanziaria;
Scienza delle finanze;
Teoria e sistemi di programmazione;
Etica sociale (biennale);
Lingua inglese (biennale);
Seconda lingua (biennale).

In relazione alle esigenze degli studi, il consiglio di facoltà può modificare l'elenco delle materie obbligatorie di ciascun indirizzo, fermo restando il numero non inferiore a quattro e non superiore a sette, escluse etica sociale e lingue straniere.

Art. 33.

Per ogni indirizzo gli insegnamenti a scelta saranno ogni anno determinati dal consiglio di facoltà tra quelli indicati, a carattere orientativo, nel seguente elenco:

Antropologia culturale;
Contabilità di Stato;
Contabilità economica nazionale;
Contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
Criminologia;
Demografia;
Diplomazia e diritto diplomatico;
Diritto dell'uomo;
Diritto amministrativo;
Diritto anglo-americano;
Diritto canonico;
Diritto commerciale;
Diritto degli enti locali;
Diritto delle Comunità europee;
Diritto delle società per azioni nelle Comunità europee;
Diritto diplomatico e consolare;
Diritto ecclesiastico;
Diritto ecclesiastico italiano e comparato;
Diritto e politica degli scambi internazionali;
Diritto finanziario;
Diritto internazionale;
Diritto internazionale privato;
Diritto parlamentare;
Diritto privato comparato;
Diritto processuale amministrativo;
Diritto processuale civile;
Diritto pubblico americano;
Diritto pubblico comparato;
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto pubblico romano;
Diritto regionale;
Diritto scolastico;
Diritto tributario;
Dottrina dello Stato;
Dottrine giuridiche;
Econometria;
Economia e politica del lavoro;
Economia aziendale;
Economia dei Paesi in via di sviluppo;
Economia dello sviluppo;
Economia e politica agraria;
Economia e politica industriale;
Economia e politica monetaria;
Economia internazionale;
Elementi di diritto romano;
Etnologia;
Filosofia del diritto;
Filosofia della politica;
Filosofia morale;
Geografia politica ed economica;
Istituzioni giuridiche dell'Europa orientale;
Istituzioni di diritto e procedura penale;
Istituzioni politiche comparate;
Legislazione del lavoro;
Legislazione sociale;
Matematica per economisti;
Matematiche per le scienze sociali;
Metodi e tecniche di programmazione economica;
Metodologia della ricerca storica;
Metodologia delle scienze sociali;
Organizzazione economico-internazionale;
Pianificazione ed organizzazione territoriale;
Politica dell'ambiente;
Politica e diritto sindacale;
Politica economica e finanziaria;
Programmazione economica;
Programmazione regionale;
Psicologia;
Psicologia dinamica;
Psicologia sociale;
Relazioni internazionali;
Relazioni e sistemi economici internazionali;
Ricerca operativa;
Scienza dell'amministrazione;
Scienza dell'opinione pubblica;
Scienza delle finanze;
Sistemi economici comparati;
Sociologia del lavoro e dell'industria;
Sociologia della conoscenza;
Sociologia della cultura;
Sociologia della famiglia;
Sociologia delle comunicazioni;
Sociologia dell'educazione;
Sociologia dell'organizzazione;
Sociologia economica;
Sociologia giuridica;
Sociologia politica;
Sociologia religiosa;
Sociologia urbana e rurale;
Statistica economica;
Statistica per la ricerca economica;
Storia antica;
Storia contemporanea;
Storia dei concordati;
Storia dei movimenti sindacali;
Storia dei partiti e dei movimenti politici;
Storia del giornalismo;
Storia dei rapporti fra Stati e Chiese;
Storia dei trattati e politica internazionale;
Storia del diritto italiano;
Storia della Chiesa;
Storia dell'amministrazione pubblica;
Storia dell'economia;
Storia delle dottrine economiche;
Storia delle dottrine politiche;
Storia delle istituzioni politiche;
Storia delle istituzioni religiose;
Storia delle relazioni internazionali;
Storia del pensiero sociologico;
Storia del Risorgimento;
Storia economica contemporanea;
Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
Storia e istituzioni dei Paesi di lingua orientale;
Storia e istituzioni dell'Europa orientale;
Storia e politica monetaria;
Storia e politica navale;
Storia medioevale;
Storia e sistemi delle relazioni tra Stato e Chiesa nell'età moderna;
Storia moderna e contemporanea della Chiesa e delle altre confessioni cristiane;
Storia politica e diplomatica dell'Asia orientale;
Teoria e politica dello sviluppo;
Tecnica dell'organizzazione dei servizi amministrativi;
Teoria e sistemi di programmazione;
Teoria generale del diritto.

Art. 34.

Il consiglio di facoltà determina l'ordine degli studi di ciascun biennio e la propedeuticità degli esami.

Art. 35.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami delle materie obbligatorie e a scelta comprese nel piano di studio individuale approvato dalla facoltà.

Con l'approvazione del consiglio di facoltà, la determinazione degli esami a scelta può essere effettuata anche fra le materie di altri indirizzi della stessa facoltà o della facoltà di economia e commercio.

Il tema della dissertazione di laurea deve essere approvato dal docente della materia e dal vice preside. Lo studente deve darne comunicazione agli uffici di segreteria per la registrazione almeno dieci mesi prima dell'inizio della sessione in cui intende sostenere l'esame di laurea.

Art. 36.

In via eccezionale, con deliberazione motivata e per specifici interessi degli studi, il consiglio di facoltà può consentire a studenti non italiani deroghe all'ordinamento del secondo biennio, anche per quanto riguarda la sostituzione di insegnamenti obbligatori. Per gli studenti italiani gli insegnamenti suscettibili di essere sostituiti non possono essere più di due.

Facoltà di economia e commercio

Art. 37.

L'Università conferisce la laurea in economia e commercio. Gli studi sono ordinati in modo da promuovere l'alta cultura economica e sociale e fornire preparazione scientifica e professionale, in armonia con gli orientamenti manageriale e internazionale dell'Università, a coloro che intendano intraprendere la libera professione o avviarsi ad uffici direttivi nel campo aziendale pubblico e privato e nelle pubbliche amministrazioni, o comunque svolgere attività di ordine economico e sociale.

Art. 38.

Gli insegnamenti si distinguono in insegnamenti obbligatori e in insegnamenti a scelta dello studente.

L'accertamento dei rapporti di equivalenza tra corsi annuali ed eventuali corsi semestrali sarà effettuata dal consiglio di facoltà.

Per i corsi liberi, il consiglio di facoltà deve, caso per caso, dichiarare se il programma presentato dal libero docente, per estensione e per numero di ore di insegnamento cattedratico e di esercitazioni, corrisponda ad un corso semestrale o annuale.

All'inizio di ciascun anno accademico verranno resi noti agli studenti gli insegnamenti a scelta che verranno impartiti.

Art. 39.

Allo svolgimento di ogni corso, sia obbligatorio che a scelta, deve essere dedicato un numero congruo di ore settimanali, stabilito dal consiglio di facoltà, integrate da tavole rotonde, seminari su casi pratici, colloqui, esercitazioni e ricerche, individuali o di gruppo, disciplinari e interdisciplinari. I corsi di lezione e le attività integrative sono destinati, in particolare, ad approfondire i rapporti tra studi economici, organizzazione delle imprese (pubbliche e private), problemi giuridici e politici.

Art. 40.

La durata degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

Per l'ammissione alla facoltà il titolo di studio è quello stabilito dalla legge.

I titoli di ammissione e l'ordinamento degli studi per gli studenti non aventi la cittadinanza italiana, nonché i titoli accademici ad essi rilasciabili, saranno determinati in conformità alle leggi e alle convenzioni in materia.

Sono insegnamenti fondamentali i seguenti:

Istituzioni di diritto privato;
Istituzioni di diritto pubblico;
Diritto commerciale (biennale);
Matematica generale;
Matematica finanziaria (biennale);
Statistica (biennale);
Economia politica (biennale);
Diritto del lavoro;
Scienza delle finanze e diritto finanziario;
Economia e politica agraria;
Politica economica e finanziaria;
Storia economica;
Geografia economica (biennale);
Ragioneria generale ed applicata (biennale);
Tecnica bancaria e professionale;
Tecnica industriale e commerciale;
Merceologia;
Lingua inglese (triennale);
Seconda lingua straniera (triennale).

Sono insegnamenti complementari i seguenti:

Analisi dei costi;
Calcolo delle probabilità;
Contabilità economica nazionale;
Contabilità dello Stato e degli enti pubblici;
Controllo aziendale;
Demografia;
Diritto agrario;
Diritto amministrativo;
Diritto bancario;
Diritto civile;
Diritto commerciale (corso progredito);
Diritto costituzionale italiano e comparato;
Diritto della navigazione;
Diritto della previdenza sociale;
Diritto delle assicurazioni;
Diritto delle Comunità europee;
Diritto dell'economia;
Diritto delle società per azioni nella C.E.E.;
Diritto dell'impresa;
Diritto ed economia delle fonti di energia;
Diritto e politica degli scambi internazionali;
Diritto fallimentare;
Diritto finanziario;
Diritto industriale;
Diritto internazionale;
Diritto internazionale privato;
Diritto minerario;
Diritto penale commerciale;
Diritto privato comparato;
Diritto processuale amministrativo;
Diritto processuale civile;
Diritto pubblico comparato;
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto regionale;
Diritto tributario;
Ecologia;
Econometria;
Econometria (corso progredito);
Economia aziendale;
Economia degli impianti industriali;
Economia dei Paesi in via di sviluppo;
Economia dei Paesi socialisti;
Economia e politica dei trasporti;
Economia della finanza pubblica;
Economia del lavoro;
Economia delle imprese societarie;
Economia dello spazio e assetto del territorio;
Economia dello sviluppo;
Economia e finanza delle imprese di assicurazione;
Economia e legislazione bancaria;
Economia e politica del lavoro;
Economia e politica industriale;
Economia e politica monetaria;
Economia internazionale;
Economia montana e forestale;
Economia politica (corso progredito);
Elaboratori elettronici e sistemi meccanografici;
Elaborazione dati;
Finanza aziendale;
Geografia politica ed economica;
Legislazione sociale;
Legislazione sulle banche, sulle borse e sul risparmio;
Lingua francese IV;
Lingua portoghese;
Lingua russa;
Lingua spagnola IV;
Lingua tedesca IV;
Macroeconomia;
Matematica (corso progredito);
Matematica per economisti;
Matematica per le scienze sociali;
Metodi e tecniche di programmazione economica;
Metodologia delle scienze sociali;
Microeconomia;
Organizzazione aziendale;
Organizzazione del lavoro;
Organizzazione economico-internazionale;
Organizzazione internazionale;
Pianificazione del territorio;
Politica dell'ambiente;
Politica economica internazionale;
Programmazione aziendale;
Programmazione regionale;

Psicologia sociale;
Ragioneria (corso specializzato);
Ragioneria delle aziende pubbliche;
Revisione aziendale;
Ricerca operativa;
Ricerche di mercato;
Scienza dell'amministrazione;
Scienza delle finanze;
Sistemi economici comparati;
Sociologia;
Sociologia del lavoro e dell'industria;
Sociologia dell'organizzazione;
Sociologia economica;
Sociologia urbana;
Sociologia rurale;
Statistica (corso progredito);
Statistica aziendale;
Statistica economica;
Statistica metodologica;
Statistica metodologica (corso progredito);
Storia dei movimenti sindacali;
Storia dei trattati e politica internazionale;
Storia delle dottrine economiche;
Storia delle dottrine politiche;
Storia delle relazioni economiche internazionali;
Storia delle relazioni internazionali;
Storia economica contemporanea;
Tecnica bancaria;
Tecnica del commercio internazionale;
Tecnologia della produzione;
Teoria dello sviluppo economico;
Teoria e politica dello sviluppo;
Teoria e politica monetaria;
Teoria e sistemi di programmazione;
Urbanistica.

Art. 41.

Per gli insegnamenti biennali è prescritto un esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo considerare come propedeutico del secondo.

Il consiglio di facoltà determina l'articolazione dell'insegnamento e delle prove delle lingue straniere. Per ogni lingua è, comunque, richiesto un esame di profitto finale con una prova scritta ed una orale.

Il consiglio di facoltà determina anche la propedeuticità degli esami.

Art. 42.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami delle materie comprese nel piano di studio individuale approvato dalla facoltà.

Con l'approvazione del consiglio di facoltà, la scelta degli esami per il piano di studio individuale può essere effettuata anche fra le materie impartite nella facoltà di scienze politiche.

Il tema della dissertazione di laurea deve essere approvato dal docente della materia e dal vice preside. Lo studente deve darne comunicazione agli uffici di segreteria per la registrazione almeno dieci mesi prima dell'inizio della sessione in cui intende sostenere l'esame di laurea.

Capo IV

ISTITUTI E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Istituti

Art. 43.

La facoltà di giurisprudenza comprende i seguenti istituti:

Istituto di studi giuridici;
Istituto di studi economici.

Gli istituti sono comuni con le facoltà di economia e commercio e di scienze politiche.

In relazione alle esigenze degli studi e della ricerca scientifica possono essere attivati altri istituti e centri di studio e ricerca, anche in sedi decentrate della libera Università.

Gli istituti hanno ciascuno un proprio statuto o regolamento che è deliberato dal consiglio di amministrazione previo parere del consiglio di facoltà.

Art. 44.

La facoltà di scienze politiche comprende i seguenti istituti:

Istituto di studi storico-politici;
Istituto di studi economici;
Istituto di studi sociologici;
Istituto di studi giuridici;
Istituto di studi europei;
Istituto di studi nord-americani;
Istituto di studi latino-americani;
Istituto di studi afro-asiatici.

Gli istituti sono comuni con le facoltà di economia e commercio e giurisprudenza.

In relazione alle esigenze degli studi e della ricerca scientifica possono essere attivati altri istituti e centri di ricerca, anche in sedi decentrate della libera Università.

Gli istituti hanno ciascuno un proprio statuto o regolamento che è deliberato dal consiglio di amministrazione previo parere del consiglio di facoltà.

Art. 45.

La facoltà di economia e commercio comprende i seguenti istituti:

Istituto di studi economici;
Istituto di studi aziendali;
Istituto di calcolo elettronico;
Istituto di studi giuridici;
Istituto di lingue moderne;
Laboratorio di merceologia.

Gli istituti di studi economici, di studi giuridici e di lingue moderne sono comuni con le facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche.

In relazione alle esigenze degli studi e della ricerca scientifica, possono essere attivati altri istituti e centri di studio e ricerca anche in sedi decentrate della libera Università.

Gli istituti e i laboratori hanno ciascuno un proprio statuto o regolamento, che è deliberato dal consiglio di amministrazione previo parere del consiglio di facoltà.

Scuole di specializzazione

Art. 46.

Le scuole di specializzazione dell'Università hanno durata pluriennale.

Possono organizzare corsi di formazione e di aggiornamento di durata annuale o infraannuale, rilasciando ai partecipanti un attestato di frequenza e profitto. Tali corsi possono tenersi anche in sedi decentrate della libera Università.

Sono ammessi alle scuole i laureati in Italia e, con modalità da stabilirsi con regolamento, coloro che abbiano conseguito all'estero o nell'Università europea di Firenze titoli equivalenti o di grado superiore.

Al termine degli studi, superati gli esami di profitto in tutte le materie obbligatorie e in almeno tre a scelta, l'iscritto è ammesso a presentare una dissertazione scritta che viene discussa dinanzi ad apposita commissione.

Le norme particolari per il funzionamento di ciascuna scuola sono fissate con regolamento approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, sentite la facoltà o le facoltà interessate. Con lo stesso procedimento possono essere attivate ulteriori scuole di specializzazione non previste dagli articoli seguenti.

Le tasse e soprattasse per l'iscrizione ai corsi e per gli esami di profitto sono fissate in misura pari a quelle del primo, secondo e terzo anno di laurea della facoltà indicata dal regolamento come corrispondente. La tassa di diploma è pari alla tassa del diploma di laurea della medesima facoltà. La misura dei contributi speciali è fissata dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico e la facoltà o le facoltà interessate.

Per gli iscritti alla scuola valgono, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per gli studenti della libera Università, inclusa la eventuale collocazione fuori corso per un periodo comunque

non eccedente complessivamente il quinquennio. Possono assistere a singoli corsi delle scuole, in qualità di uditori, elementi in possesso di particolari qualifiche culturali o esperienze professionali, anche se sforniti di laurea: quando gli insegnamenti siano stati seguiti con assiduità, diligenza e profitto, agli uditori può essere rilasciato specifico attestato.

Scuola di specializzazione in economia e tecniche aziendali aggregata alla facoltà di economia e commercio

Art. 47.

La scuola si propone di offrire una formazione approfondita e specifica nel campo degli studi aziendali.

Sono ammessi alla scuola i laureati in Italia e, con modalità da stabilirsi nel regolamento, coloro che abbiano conseguito all'estero titoli equivalenti.

Possono assistere ad uno o più corsi della scuola gli imprenditori ed i dirigenti di aziende anche sprovvisti di titoli di laurea.

La durata dei corsi della scuola è di due anni accademici. Tuttavia il comitato di direzione della scuola, composto da sette membri, tra i quali il preside di economia e commercio e almeno un professore della facoltà, e di cinque membri designati dal consiglio di amministrazione, può concedere un'abbreviazione di frequenza alla scuola a quegli iscritti che siano forniti di titoli adeguati.

Coloro che usufruiscono di detta agevolazione sono ugualmente tenuti a sostenere tutti gli esami richiesti per il conferimento del diploma.

Ogni anno la direzione della scuola fissa gli insegnamenti da impartire. Le deliberazioni della direzione della scuola devono essere approvate dalle competenti autorità accademiche, ferme restando le competenze del consiglio di amministrazione in materia amministrativa.

Scuola di specializzazione in giornalismo aggregata alla facoltà di scienze politiche

Art. 48.

La scuola di giornalismo si propone di offrire una preparazione professionale specifica per lo svolgimento delle attività giornalistiche. Alla gestione e al finanziamento della scuola possono partecipare enti ed organismi del mondo giornalistico.

Sono ammessi alla scuola i laureati in Italia e, con modalità da stabilirsi nel regolamento, coloro che abbiano conseguito all'estero titoli equivalenti.

La durata dei corsi della scuola è di due anni accademici.

Alla scuola è preposto un comitato di direzione composto da sette membri, fra i quali il preside della facoltà di scienze politiche, o suo delegato, ed un professore della suddetta facoltà. Gli altri membri sono designati dal consiglio di amministrazione dell'Università, che terrà conto anche delle indicazioni di eventuali enti ed organismi interessati alla scuola. Nell'ambito del comitato è nominato dal consiglio di amministrazione il direttore della scuola che presiede al regolare svolgimento delle attività della stessa. Egli convoca e presiede il comitato di direzione e cura l'attuazione delle deliberazioni.

Scuola di specializzazione in lingue moderne per interpreti di conferenze aggregata alla facoltà di scienze politiche

Art. 49.

La scuola si propone di formare interpreti che, per la loro preparazione linguistica e culturale, soprattutto nel campo della economia e della politica, possano avere accesso agli organismi internazionali e alle riunioni internazionali.

La scuola ha un corso di studi della durata di due anni per almeno tre lingue, delle quali due scelte fra quelle dei Paesi della CEE, oltre alla lingua materna.

Sono ammessi ai corsi studenti in possesso di diploma di laurea, previa prova di selezione.

Fanno parte integrante del programma di studio soggiorni all'estero presso aziende o organizzazioni di studio e comunitarie.

Alla scuola è preposto un comitato di direzione composto da cinque membri, fra i quali il preside della facoltà di scienze politiche, o suo delegato, e quattro membri nominati dal consiglio di amministrazione.

Scuola di specializzazione in scienze e tecniche amministrative aggregata alla facoltà di scienze politiche

Art. 50.

Sono ammessi alla scuola i laureati in Italia e, con modalità da stabilirsi nel regolamento, coloro che abbiano conseguito all'estero titoli equivalenti.

La durata dei corsi della scuola è di due anni accademici. Tuttavia la direzione della scuola può concedere un'abbreviazione di frequenza alla scuola a quegli iscritti che siano forniti di titoli adeguati.

Coloro che usufruiranno di detta agevolazione sono ugualmente tenuti a sostenere tutti gli esami richiesti per il conferimento del diploma.

Ogni anno la direzione della scuola fissa gli insegnamenti da impartire a seconda degli obiettivi formativi specifici della scuola stessa.

Le deliberazioni della direzione della scuola devono essere approvate dagli organi accademici competenti a norma di regolamenti e ratificate dal consiglio di amministrazione, che da parte sua fisserà le modalità amministrative per lo svolgimento dei corsi (tasse di iscrizione, compensi dei docenti, ecc.).

Capo V
PERSONALE DOCENTE

Art. 51.

Gli insegnamenti ufficiali sono impartiti da professori di ruolo e da professori a contratto.

I posti di professori di ruolo delle facoltà sono determinati dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente statuto.

Non possono essere proposti per la nomina a professori di ruolo, docenti che non siano stati vincitori di un corrispondente concorso statale.

Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre università, o liberi docenti, o studiosi.

Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti e studiosi non aventi la cittadinanza italiana.

I contratti di insegnamento hanno durata massima di un anno, e sono rinnovabili di norma non più di due volte in un quinquennio.

Art. 52.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano ai professori di ruolo dell'Università le norme sullo stato giuridico dei professori universitari di ruolo statale.

Art. 53.

Al personale insegnante di ruolo viene assicurato un trattamento economico e di quiescenza in misura non inferiore a quello previsto per i professori universitari di ruolo statale.

Agli oneri previdenziali e all'assistenza sanitaria viene provveduto come per legge.

Art. 54.

I professori trasferiti dalle università statali o dagli istituti superiori statali entrano in ruolo con l'anzianità maturata alla data del trasferimento, quali professori di ruolo presso le medesime università o istituti.

I professori trasferiti da università o da istituti superiori liberi entrano in ruolo con il trattamento che ad essi spetterebbe se provenissero da università o istituti statali.

Art. 55.

Per l'insegnamento di tutte le discipline cui non corrisponda cattedra di ruolo, il consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli di facoltà, delibera, di norma entro maggio, sul conferimento dei contratti per l'anno accademico successivo.

I contratti di cui al precedente comma non danno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. L'Università provvederà alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni. Nel contratto vengono determinate le modalità di corresponsione del compenso.

Art. 56.

Presso l'Università, oltre che i corsi a titolo ufficiale, possono impartirsi corsi a titolo privato, anche pareggiati, in conformità delle norme del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e del regolamento generale universitario.

Art. 57.

I professori di ruolo, i professori a contratto ed i liberi docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di luglio al rettore i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno successivo ed i consigli di facoltà devono esaminarli e coordinarli entro il mese di settembre, concordando le eventuali modificazioni.

Capo VI

RICERCATORI

Art. 58.

I ricercatori collaborano con i professori nella ricerca scientifica; essi sono chiamati a coadiuvarli, ma non a sostituirli, nell'attività didattica.

Alle cattedre di lingue straniere possono essere assegnati anche lettori di nazionalità straniera.

Art. 59.

I posti di ricercatori di ruolo sono determinati dalla tabella *C* annessa al presente statuto.

Per quanto non previsto da questo statuto si applicano ai ricercatori di ruolo dell'Università, la disciplina giuridica e il trattamento economico previsti per l'omonimo personale statale dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e per i lettori quelle previste dall'art. 16 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, nonché dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Capo VII

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Art. 60.

La direzione della biblioteca è affidata dal consiglio di amministrazione al funzionario di grado più elevato della carriera dei bibliotecari.

Il direttore è coadiuvato dal personale di biblioteca.

Art. 61.

Il regolamento della biblioteca universitaria è deliberato dal consiglio di amministrazione previo parere dei consigli di facoltà.

I criteri di acquisizione di libri e riviste e di riparto dei fondi della biblioteca sono definiti su proposta di un comitato di docenti designati dai singoli dipartimenti. Alle adunanze interviene il direttore della biblioteca con funzioni di segretario.

Capo VIII

PERSONALE NON DOCENTE

Art. 62.

L'Università si avvale, per la gestione dei vari settori ed uffici, di personale della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria.

L'organizzazione dei vari servizi e l'assegnazione del personale agli uffici è disposta dal consiglio di amministrazione.

Al personale amministrativo, d'ordine e di servizio, competono normalmente le stesse mansioni e funzioni previste dalle vigenti norme per le corrispondenti qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale delle università statali.

Alle qualifiche iniziali dei singoli livelli professionali si accede a seguito di concorso. La nomina è disposta dal consiglio di amministrazione.

La disciplina di rapporti con il personale non docente dell'Università deve prevedere uno stato giuridico e un trattamento economico e di quiescenza non inferiori, né deteriori, rispetto a quelli del personale non docente delle Università e degli Istituti superiori statali, che svolga le stesse mansioni e funzioni.

A favore del personale non insegnante vengono applicate le vigenti norme di legge in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza sanitaria e di indennità di anzianità.

Capo IX

STUDENTI, ESAMI E TASSE

Art. 63.

Le carriere scolastiche degli studenti sono determinate dal presente statuto e dalle norme vigenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e dal regolamento sugli studenti.

Art. 64.

Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente e diligentemente i corsi di insegnamento ai quali sono iscritti e le relative esercitazioni, di tenere contegno corretto durante le lezioni e nei locali dell'Università.

La frequenza, la diligenza ed il profitto degli studenti sono accertati con le modalità che saranno stabilite dal senato accademico.

Il senato accademico, su proposta dei consigli di facoltà, può dichiarare non valido agli effetti dell'iscrizione il corso che, a causa della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 65.

Gli esami sostenuti senza osservare le precedenze richieste fra gli insegnamenti sono annullati.

Art. 66.

I consigli di facoltà propongono al consiglio di amministrazione il piano degli studi al quale si devono attenere gli studenti che aspirino all'esenzione delle tasse o al godimento di borse e sussidi.

Gli studenti possono organizzare come credono il loro piano di studi, ma, se questo è diverso da quello consigliato, lo devono sottoporre al giudizio del consiglio di facoltà.

Art. 67.

Per gli studenti già forniti di laurea e per quelli che provengono da altre facoltà, i consigli di facoltà stabiliscono, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che devono seguire.

Art. 68.

I piani di studio consigliati, i programmi dei corsi e degli esami, l'orario delle lezioni, sono resi noti agli studenti all'inizio dell'anno accademico.

Art. 69.

Gli esami sono:

a) di profitto;
b) di laurea.

Art. 70.

Gli esami di profitto consistono in interrogazioni, discussioni e disamina di casi pratici in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella disciplina sulla quale verte l'esame senza limitarsi alle nozioni impartite dal professore nel corso cui lo studente è stato iscritto.

Ulteriori prove di esame scritto potranno essere richieste secondo modalità da stabilirsi dai consigli di facoltà.

Art. 71.

Le commissioni degli esami di profitto sono nominate dal preside.

Ogni commissione è composta di tre membri: il professore ufficiale della materia, presidente, un professore ufficiale di materia affine, ed un libero docente o studioso della materia laureato da non meno di tre anni.

Il preside provvede a sostituire i commissari che per qualsiasi motivo siano assenti, in modo che il numero dei membri della commissione non sia mai inferiore a tre.

Art. 72.

L'esame di laurea consiste:

a) nella compilazione di una dissertazione scritta o tesi che deve svolgersi in modo originale su un tema specifico e circoscritto, concordato con il professore di uno degli insegnamenti obbligatori (escluse le lingue straniere) o degli insegnamenti a scelta, dei quali lo studente abbia superato l'esame;

b) nella discussione della tesi;

c) nell'esposizione e discussione di una tesina scelta dalla commissione esaminatrice tra due indicate dallo studente ed approvate dai professori delle materie.

Le tesine debbono riferirsi a materie di cui il candidato abbia sostenuto l'esame e non debbono appartenere ad uno stesso gruppo di materie, né a quello di cui fa parte la materia della tesi di laurea. I temi della dissertazione e delle tesine devono essere approvati dal docente della materia.

L'indicazione del tema, relativo alla dissertazione scritta, col visto del professore che l'ha accettato, deve essere fatta presso la segreteria almeno dieci mesi prima dell'inizio della sessione in cui lo studente intende sostenere l'esame di laurea.

L'indicazione del tema relativo alle tesine deve essere depositato almeno un mese prima, col visto di approvazione dei professori delle materie.

La tesi deve essere consegnata alla segreteria almeno un mese prima della data fissata da ciascuna facoltà per l'inizio degli esami di laurea, e deve essere accompagnata da un breve riassunto in otto copie.

Nella discussione della dissertazione sarà relatore il professore della disciplina, assistito da un correlatore designato dal preside.

Art. 73.

Durante lo svolgimento della discussione i membri della commissione possono rivolgere al candidato tutte le interrogazioni atte ad accertare la sua preparazione generale, culturale e professionale anche in campi non attinenti al tema della dissertazione.

Art. 74.

Per la composizione della commissione dell'esame di laurea si applicano le disposizioni di cui all'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Nell'assegnare il voto di laurea la commissione tiene conto del valore della dissertazione, dell'andamento della discussione e del curriculum del candidato.

Art. 75.

L'ammissione alla discussione e la proclamazione del risultato avviene nei modi e termini di legge vigenti nelle università statali.

Art. 76.

Le tasse e le soprattasse di iscrizione e frequenza ai corsi, nonché per gli esami di profitto e di laurea, sono determinate nella stessa misura in vigore nelle facoltà statali.

La misura dei diritti di segreteria per gli atti di competenza viene fissata dal consiglio di amministrazione.

Gli studenti possono inoltre essere sottoposti al pagamento di contributi speciali, secondo quanto stabilito dal consiglio di amministrazione, d'intesa col senato accademico.

Capo X

AMMINISTRAZIONE

Art. 77.

Il servizio di tesoreria è disimpegnato da istituto bancario di notoria solidità, secondo apposita convenzione.

Art. 78.

L'ente promotore mette gratuitamente a disposizione dell'Università, per un periodo non inferiore a 20 anni, gli immobili in cui essa ha sede, con la biblioteca, gli istituti di ricerca e di esercitazioni scientifiche e scolastiche che ne fanno parte, nello stato di dotazione e di arredamento in cui si trovano. Questi beni, come quelli che successivamente l'ente promotore fornisse o concedesse a qualsiasi titolo all'Università, debbono essere iscritti in apposito registro.

Del proprio patrimonio l'Università tiene regolare inventario.

Qualora l'Università avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure fosse privata della personalità giuridica e dell'autonomia, il suo patrimonio, al netto della passività, è devoluto, in parte proporzionale, ai soggetti che ne hanno assicurato il finanziamento nell'ultimo quinquennio o ad un ente da questi indicato. In tale ipotesi la piena disponibilità dei beni indicati nel primo comma torna all'ente promotore.

Per assicurare il mantenimento dell'Università l'ente promotore provvede ad integrare le entrate annuali derivanti da tasse e soprattasse scolastiche, da rendite nette patrimoniali e da altre iniziative, da contributi dell'Associazione amici della LUISS e da eventuali conferimenti di altri, attraverso un contributo annuo, nella misura richiesta dall'Università, fino a L. 225.000.000 e per un periodo non inferiore a 20 anni. Il contributo dell'ente promotore è garantito fideiussoriamente da «Le Assicurazioni d'Italia» S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni.

Art. 79.

I pagamenti dell'Università sono effettuati in base ad ordini di pagamento, firmati dal presidente del consiglio di amministrazione o da un consigliere all'uopo delegato e dal direttore amministrativo o funzionario delegato.

Capo XI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 80.

Le attribuzioni dei consigli di facoltà sono esercitate, fino alla regolare costituzione di questi ultimi, da appositi comitati tecnici composti da tre professori di ruolo o fuori ruolo e nominati dal Ministero della pubblica istruzione su proposta dell'AUISS d'intesa con l'Associazione amici della LUISS.

I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni vengono a far parte di ciascuna facoltà sono aggregati al rispettivo comitato tecnico. Ogni comitato cessa dalle sue funzioni allorché a ciascuna facoltà risultino assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso i comitati tecnici non possono rimanere in carica oltre un triennio. Qualora allo scadere del triennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministero della pubblica istruzione provvede alla nomina di nuovi comitati con le stesse modalità indicate dal presente articolo.

Art. 81.

Nella prima fase di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980 sul riordinamento della docenza universitaria, le categorie ad esaurimento dei professori incaricati stabilizzati, degli incaricati prorogati ai sensi del suddetto decreto, e degli assistenti ordinari partecipano alle elezioni dei rappresentanti in consiglio di amministrazione rispettivamente: i professori stabilizzati partecipano, come elettorato attivo e passivo, all'elezione del rappresentante di cui al punto 1) dell'art. 5 (professore associato). Hanno elettorato attivo i professori a contratto. Gli assistenti ordinari non titolari di insegnamento partecipano, come elettorato attivo e passivo, all'elezione del rappresentante di cui al punto *m*) (ricercatore).

TABELLA *A*

Posti di ruolo dei professori straordinari e ordinari

Prima fascia

Facoltà di giurisprudenza	n. 8
Facoltà di scienze politiche	» 8
Facoltà di economia e commercio	» 12

TABELLA *B*

Posti di ruolo dei professori associati

Seconda fascia

Facoltà di giurisprudenza	n. 5
Facoltà di scienze politiche	» 5
Facoltà di economia e commercio	» 5

TABELLA C

Posti di ruolo dei ricercatori

Facoltà di giurisprudenza .	n. 5
Facoltà di scienze politiche	. » 5
Facoltà di economia e commercio .	» 5

TABELLA D

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE DI BIBLIOTECA, TECNICO E AUSILIARIO

Qualifica	Parametro	Numero dei posti
Carriera direttiva amministrativa		
Direttore amministrativo di 2ª classe	426 387	1
Direttore di sezione . . . . Consigliere	307 257 190	3
Carriera di concetto amministrativa		
Segretario principale	297 255	2
Segretario .	218 178 160	2
Carriera di concetto di ragioneria		
Ragioniere principale . .	297 255	1
Ragioniere . .	218 178 160	2
Carriera di concetto di biblioteca		
Aiuto bibliotecario principale . . .	297 255	1
Aiuto bibliotecario . .	218 178 160	1
Carriera di concetto dei tecnici coadiutori		
Tecnico	302 260 227 188 160	1
Carriera esecutiva		
Coadiutore . . .	213 183 163 133 120	12
Carriera del personale ausiliario		
Bidello, custode, usciere .	165 143 133	14

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
BODRATO

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 aprile 1982.

Autorizzazione all'emissione di buoni ordinari del Tesoro fino al 30 aprile 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 31 marzo 1982, n. 118, che autorizza la proroga al 30 aprile 1982 dell'esercizio provvisorio del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1982;

Visto il decreto ministeriale del 7 gennaio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1982 che ha autorizzato l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi al portatore dal 1° gennaio al 31 marzo 1982;

Visti i decreti ministeriali del 9 e 29 marzo 1982 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 13 marzo 1982 e n. 90 del 1° aprile 1982 che modificano le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro previste dall'art. 14 del citato decreto ministeriale del 7 gennaio 1982 per quanto concerne la firma del direttore generale del tesoro e i tagliandi « cedola interessi »;

Considerato che occorre provvedere a prorogare tale autorizzazione al 30 aprile 1982;

Decreta:

L'emissione di buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi al portatore è autorizzata fino al 30 aprile 1982 con le modalità previste dal decreto ministeriale del 7 gennaio 1982 e i successivi decreti di modifica citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *aprile* 1982
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 290

(1843)

DECRETO 6 aprile 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1982;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 dell'8 aprile 1982 con il quale l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è autorizzata fino al 30 aprile 1982;

Decreta:

Per il giorno 15 aprile 1982 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,55 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma — Amministrazione centrale — Servizio rapporti col Tesoro — Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 aprile 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 7 gennaio 1982.

I buoni verranno emessi solamente per la serie Q (L. 1.000.000.000); le altre serie previste dal decreto ministeriale 7 gennaio 1982 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1982
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 291

(1844)

DECRETO 6 aprile 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1982;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 dell'8 aprile 1982 con il quale l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è autorizzata fino al 30 aprile 1982;

Decreta:

Per il giorno 15 aprile 1982 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 91,25 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1982.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 aprile 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 7 gennaio 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1982
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 292

(1845)

DECRETO 6 aprile 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1982;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 dell'8 aprile 1982 con il quale l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro è autorizzata fino al 30 aprile 1982;

Decreta:

Per il giorno 15 aprile 1982 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 83,35 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 aprile 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 7 gennaio 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 aprile 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1982
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 293

(1846)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 aprile 1982.

Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extra-doganale di Livigno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro delle finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie

del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extra doganale di Livigno, abbia validità annuale;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 221/1976 con il quale, a modifica dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, la misura del diritto speciale sopra specificato gravante sulla benzina è stato elevato a L. 50 al litro;

Visto l'art. 38 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153, con il quale la predetta misura è stata ulteriormente elevata a L. 150 al litro, con effetto del 1° luglio 1981;

Considerato:

che il comune di Livigno, con deliberazione n. 39 del 29 gennaio 1982, approvata dalla Sezione provinciale di controllo di Sondrio il 22 febbraio 1982, n. 2194/85, ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;

che, per i motivi specificati nel telegramma pervenuto il 4 marzo 1982, il comitato provinciale dei prezzi di Sondrio, nella riunione del 24 febbraio 1982, ha espresso parere negativo in ordine ai criteri esposti nella deliberazione suddetta, laddove prevede fasce di valori medi in relazione ai prezzi di acquisto dei prodotti indicati nell'art. 3, lettera *b*), della legge n. 762 del 1973;

che, con il suddetto telegramma, il comitato provinciale dei prezzi di Sondrio ha, invece, confermato la validità dei criteri che hanno ispirato la compilazione della tabella redatta dal comune di Livigno per l'anno 1981 ed allegata alla nota n. 1046/STAT in data 15 dicembre 1980 del medesimo comitato;

che, conseguentemente, in mancanza di validi dati aggiornati vengono confermati, per i prodotti di cui trattasi, i valori medi riportati nel provvedimento del 27 febbraio 1981 con l'applicazione di aliquote differenziate per gruppi di prodotti omogenei;

che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762 da valere per l'anno 1982; peraltro, allo scopo di evitare al comune di Livigno difficoltà inerenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, relativamente ai primi mesi, si scinde l'anno in due distinti periodi. Per il primo periodo, con decorrenza dal 1° gennaio e fino alla data di pubblicazione del presente decreto, vengono confermati i valori medi e le misure del diritto speciale già stabiliti con i decreti del 27 febbraio e del 14 luglio 1981. Per il successivo periodo, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1982, si stabilisce nei termini sottoriportati;

Ritenuto:

che in applicazione delle disposizioni contenute nei già citati art. 2 della legge n. 221/1976 e art. 38 della legge n. 153 del 1981 si ritiene opportuno confermare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina in L. 100 al litro, ed in L. 1 al litro per il gasolio e per il petrolio le misure del diritto speciale indicate nei decreti ministeriali del 27 febbraio 1981 e del 14 luglio 1981;

che, per quanto riguarda gli oli combustibili, possono confermarsi i sottoelencati valori medi stabiliti nel precedente citato decreto ministeriale del 27 febbraio 1981; mentre per i lubrificanti si tiene conto dei valori medi aggiornati dalle varie società produttrici, che qui di seguito vengono riportati:

1) *Olio combustibile fluido*:			
a) superiore a 3° E	L.	1.730	al q.le
b) fino a 5° E	»	1.351	a hl.
2) *Olio semifluido e denso*:			
a) superiore a 5° fino a 7° E . .	L.	1.408	al q.le
b) superiore a 7° E	»	1.307	»
3) *Lubrificanti per autovetture*:			
a) FIAT multigrado 15 W 40 . .	L.	3.478	al kg.
FIAT VS 20 W - 30 - 40 . . .	»	3.191	»
b) AGIP sintesis	»	3.110	»
AGIP supermultigrade . . .	»	2.830	»
AGIP HD	»	2.440	»
c) I.P. Super M.O. 10 W 50 . . .	»	2.630	»
I.P. Tarus M 15 W/40 . . .	»	2.475	»
d) TOTAL GTS 15 W 50	»	2.500	»
TOTAL Super H D	»	1.900	»

Decreta:

Art. 1.

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche ad essa apportate dagli articoli 2 e 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221 e dell'art. 38 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito nella legge 23 aprile 1981, n. 153 è stabilito in L. 100 al litro per la benzina, in L. 1 al litro per il petrolio ed il gasolio.

Art. 2.

La misura del diritto speciale previsto dalle anzicitate disposizione legislative per gli oli combustibili e gli oli lubrificanti è stabilita nella percentuale del 5 per cento dei valori indicati in premessa.

Art. 3.

I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni, per i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero vengono fissati nell'importo per ciascuno indicato nell'allegato prospetto *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1982.

Per il precedente periodo dell'anno 1982 vengono confermati i valori medi e le misure del diritto speciale, previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche ad essa apportate dagli articoli 2 e 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221 e dell'art. 38 della legge 23 aprile 1981, n. 153, stabiliti con i decreti ministeriali del 27 febbraio e del 14 luglio 1981.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'intendente di finanza di Sondrio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 aprile 1982

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO A

PROSPETTO CONCERNENTE I PREZZI MEDI E LE MISURE DEL DIRITTO SPECIALE PREVISTO DAGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 1° NOVEMBRE 1973, N. 762, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DA APPLICARE NEL TERRITORIO EXTRADOGANALE DEL COMUNE DI LIVIGNO.

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto	Aliquota %
1. *Tabacchi*:		
a) nazionali lavorati pacchetto da 20 sigarette	400	10
b) esteri lavorati pacchetti da 20 sigarette	600	15
INTRODOTTI DALL'ESTERO		
2. *Liquori ed acqueviti in bottiglia originale*: a bottiglia:		
2.1 Whysky non invecchiato	3.000	6
2.2 Whysky invecchiato fino a 12 anni	6.000	10
2.3 Whysky invecchiato oltre 12 anni	10.000	10
2.4 Brandy e acqueviti	3.000	6
2.5 Cognac non invecchiato e brandy riserva	6.000	6
2.6 Cognac invecchiato .	10.000	10
3. *Articoli sportivi*:		
3.1 Sci	80.000	5
3.2 Sci completi di attacchi e racchette	120.000	7
3.3 Attacchi .	30.000	5
3.4 Scarponi	40.000	5
3.5 Bastoncini .	10.000	5
4. *Profumi e prodotti di bellezza*:		
4.1 Essenze — a oncia — 30 gr. a confezione	20.000	15
4.2 Acque di colonia e lavande flacone medio da 80 a 120 gr.	12.000	7
4.3 Smalti, rossetti e ciprie a pezzo	4.000	7
4.4 Sali da bagno, lozioni, tinture a confezione	3.000	7
4.5 Creme per la pelle, tubetti o vasetti: cadauno	6.000	15
4.6 Prodotti alcolici per la pelle dopobarba: a confezione	6.000	7
4.7 Saponi fini solidi: a confezione	3.000	7
4.8 Saponi per barba e shampoo: a confezione	3.000	7
5. *Apparecchi fotografici e proiettori*:		
5.1 Macchine fotografiche complete di esposimetro, telemetro ed obiettivi sensibili: cadauno	300.000	10
5.2 Macchine fotografiche da dilettante: cadauno	50.000	5
5.3 Proiettori: cadauno . . .	200.000	10
5.4 Cineprese: cadauno .	250.000	10
5.5 Flash, obiettivi e binocoli: cadauno	15.000	5
6. *Apparecchi radio e televisori*:		
6.1 Radio transistor portatile: cadauno	70.000	10
6.2 Radio transistor con M.F.: cadauno	150.000	10
6.3 Autoradio senza registratore: cadauno	70.000	10
6.4 Autoradio con registratore: cadauno	200.000	10
6.5 Televisori in bianco e nero: cadauno	300.000	10
6.6 Televisori a colori	600.000	10
7. *Pellicceria* - a confezione:		
7.1 Pellicce confezionate di zibellino, chinchilla ed ermellino	25.000.000	20
7.2 Pellicce confezionate di visone, lontra, lince	8.000.000	20
7.3 Pellicce confezionate di volpe, marmotta ed altri analoghi	2.000.000	15
7.4 Pellicce confezionate di altre pelli con pelo non pregiato	600.000	15
7.5 Giubbotti e cappotti in pelle di montone e similari uomo e donna	400.000	15
7.6 Giubbotti, giacche in pelle confezionate	100.000	15
8. *Pelletteria* - cadauna:		
8.1 Valigie in cuoio	80.000	10
8.2 Valigie in pelle	100.000	10
8.3 Borse in pelli speciali di rettile, coccodrillo, serpente, lucertola: cadauna	300.000	20
8.4 Borse alta moda firmate . . .	200.000	20
8.5 Cinture e borsellini in rettile, coccodrillo, serpente, lucertola: cadauna	20.000	10
8.6 Borse in renna, antilope, daino, cinghiale e altre pelli pregiate: cadauna	70.000	10
8.7 Idem di altri animali: cadauna	40.000	10
8.8 Articoli per equitazione al kg.	15.000	10
9. *Tessuti per abiti* - a metro lineare:		
9.1 Tessuto per abito invernale da uomo	18.000	5
9.2 Tessuto per abito estivo da uomo	13.000	5
9.3 Tessuto per abito invernale da donna	10.000	5
9.4 Tessuto per cappotto da uomo	16.000	5
9.5 Tessuto per cappotto da donna	18.000	5
9.6 Tessuto di cotone estivo da donna	3.000	5
9.7 Tessuto di lino estivo da donna	15.000	5
9.8 Tessuto in seta naturale per abiti da donna	18.000	5
9.9 Popelin di cotone per camice da uomo	4.000	5

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto	Aliquota %
10. *Articoli di vestiario* - confezionati:		
10.1 Impermeabili per uomo a capo	75.000	5
10.2 Completo invernale di lana per uomo a capo	130.000	5
10.3 Completo estivo in lana e terital per uomo a capo	90.000	5
10.4 Cappotto invernale di lana per uomo: a capo	110.000	5
10.5 Soprabito primaverile di lana per donna a capo	105.000	5
10.6 Cappotto invernale di lana per donna a capo	115.000	5
10.7 Completo per ragazzi a capo	45.000	5
10.8 Cappotto invernale di lana e misto lana per ragazzi: a capo	40.000	5
10.9 Gonne di lana per donne: a capo	30.000	5
10.10 Pantaloni uomo, donna lana misto lana e velluto: a capo	25.000	5
10.11 Pantaloni lana, misto lana, cotone e velluto ragazzo: a capo	12.000	5
11. *Maglieria e filati*:		
11.1 Maglia di lana per uomo: a capo	12.000	5
11.2 Maglia di lana per donna: a capo	8.000	5
11.3 Maglia di lana per ragazzo: a capo	5.000	5
11.4 Pullover di chachemire e cammello: a capo	70.000	15
11.5 Pullover di lana per uomo: a capo	20.000	5
11.6 Pullover di lana per donna: a capo	18.000	5
11.7 Pullover di lana per ragazzo: a capo	12.000	5
11.8 Filati di lana: al kg	25.000	5

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(1813)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 febbraio 1982.

Attribuzione alle regioni Campania e Calabria della somma di L. 40.306.000.000 ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'anno finanziario 1982 (residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/78;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante norme per il rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 779, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982;

Vista la delibera CIPE 22 gennaio 1982, con la quale si assegna alle regioni Campania e Calabria la somma complessiva di L. 40.306.000.000 — accantonata con precedente delibera CIPE del 27 novembre 1981 — per la costruzione di nuovi posti letto ospedalieri;

Ritenuto di dover provvedeıe;

Decreta:

Art. 1.

La disponibilità complessiva di L. 40.306.000.000, per l'esercizio 1981, è impegnata, a favore delle regioni interessate, per le finalità esposte in preambolo, come segue:

Regioni	In lire
Campania	25.290.000.000
Calabria	15.016.000.000
Totale . . .	40.306.000.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà, per l'esercizio 1982, sul cap. 7082, dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 249

(1785)

DECRETO 24 febbraio 1982.

Attribuzione alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano della somma di lire 320 miliardi, ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per il 1982 (residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, che istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 356/76, recante nuove disposizioni in materia di finanza regionale;

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, concernente il coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e dell'utilizzazione e valorizzazione dei territori collinari e montani;

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 779, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1982;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 143418, del 27 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1981, registro n. 18, foglio n. 378, con cui viene apportata una variazione in aumento al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di lire 766,446 miliardi, come competenza, con un'autorizzazione di cassa di lire 172,418 miliardi;

Vista la delibera CIPAA del 27 novembre 1981 di riconferma, per la ripartizione della sopracitata disponibilità di competenza, pari a lire 766,446 miliardi, dei criteri indicati nel Piano agricolo nazionale, adottato con delibera CIPAA del 13 dicembre 1979;

Vista la successiva delibera CIPAA del 4 febbraio 1982, la quale, adottando i criteri del soprarichiamato Piano agricolo nazionale, determina le quote di devoluzione, da attribuire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per l'esercizio 1981;

Considerato che del sopracitato importo di lire 766,446 miliardi risulta, al momento, impegnabile — per le limitazioni derivanti dall'esercizio provvisorio in corso — la sola disponibilità di lire 320 miliardi;

Ritenuta l'urgenza di impegnare il sopramenzionato importo di lire 320 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

L'importo di lire 320 miliardi, quale quota parte della disponibilità di lire 766,446 miliardi, autorizzata per l'esercizio 1981, è impegnata, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni di lire)
Valle d'Aosta	2.270
Piemonte	12.679
Lombardia	15.339
Liguria	5.247
Veneto	16.202
Friuli-Venezia Giulia	5.765
Trento	4.687
Bolzano	5.274
Emilia-Romagna	21.061
Toscana	14.691
Umbria	7.220
Marche	8.677
Lazio	17.463
Abruzzo	14.941
Molise	9.050
Campania	32.158
Puglia	31.442
Basilicata	16.477
Calabria	22.290
Sicilia	32.707
Sardegna	24.360
Totale	320.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1982, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1982

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1982
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 243

(1590)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 29 gennaio 1982, n. **142.**

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare un legato.

N. 142. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in una quota di comproprietà indivisa e pari a 7/12 di due appartamenti con accessori ed un magazzino siti in Bologna, via De Pretis n. 1, del periziato valore di L. 60.000.000, e in un appartamento occupato dalla *de cuius* ed ora libero, sito in Bologna, via Santo Stefano n. 29, scala B, 2° piano, del periziato valore di L. 165.000.000, disposto dalla sig.ra Marinoni Amelia ved. Gnudi, in favore del comitato provinciale C.R.I. di Bologna, con testamento olografo pubblicato in data 17 novembre 1978, n. 207 di repertorio, a rogito dott. Giovanni Battista Sassoli, notaio in Bologna e registrato a Bologna in data 5 dicembre 1978 al n. 17504.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1982
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 203

DECRETO 26 febbraio 1982, n. **143.**

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare un legato.

N. 143. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 5.000.000 disposto dalla sig.ra Sforza Teresa vedova Bellingeri, a favore dell'Istituto poveri ciechi, con testamento olografo 1° luglio 1966, pubblicato a rogito dott. Rinaudo Chiaffredo, notaio in Torino, in data 18 dicembre 1975, n. 27397/13889 di repertorio, registrato a Torino il 19 dicembre 1975 al n. 35299.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1982
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 122

DECRETO 26 febbraio 1982, n. **144.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 144. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Pettenghi Elsa Maria ved. Bogni, a favore dell'Istituto don Gnocchi, con testamento pubblico a rogito dott. Tosco Salvadori, notaio in Genova, in data 5 maggio 1976, attivato dallo stesso notaio in data 4 maggio 1979, n. 6941 di repertorio e n. 3527 di raccolta, registrato a Genova il 9 maggio 1979 al n. 8521, consistente in un appartamento sito in Genova-Nervi, via Somma Donato n. 9/A, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 5762, foglio 8, mappale 396 sub 15, del valore attribuito di L. 25.000.000 elevato dall'ufficio tecnico erariale di Genova a L. 38.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1982
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 118

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Estrazione delle serie di obbligazioni relative ai prestiti « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » « 6 % - 1967/1987 », « 6 % - 1968/1988 », « 6 % - 1969/1989 », « 7 % - 1970/1990 a premi », « 7 % - 1971/1986 », « 7 % - 1972/1987 », « 7 % - 1973/1988 », « 8 % - 1974/1984 », « 10 % - 1975/1985 », « 10 % - 1976/1986 », « 10 % - 1977/1987 » e « 12 % - 1978/1988 ».

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » « 6 % - 1967/1987 » (1ª e 2ª tranche), « 6 % - 1968/1988 » (1ª, 2ª e 3ª tranche), « 6 % - 1969/1989 » (1ª tranche), « 7 % - 1970/1990 a premi » (1ª, 2ª e 3ª tranche), « 7 % - 1971/1986 » (1ª, 2ª ed ultima tranche), « 7 % - 1972/1987 » (1ª e 2ª tranche), « 7 % - 1973/1988 », « 8 % - 1974/1984 », « 10 % - 1975/1985 » (2ª e 3ª tranche), « 10 % - 1976/1986 » (1ª tranche), « 10 % - 1977/1987 » (2ª emissione, 1ª tranche) e « 12 % - 1978/1988 » (1ª emissione), che il giorno 20 maggio 1982, alle ore 9, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria in Roma - Piazza della Croce Rossa, 1, saranno effettuate pubblicamente in base ai relativi piani di ammortamento, le estrazioni a sorte delle serie di obbligazioni, da rimborsare il 1° luglio 1982, come di seguito indicato:

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6 % - 1967/1987 »:

1ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 6 serie intere, per complessive L. 6.000.000.000;

2ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive L. 3.000.000.000.

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6 % - 1968/1988 »:

1ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 6 serie intere, per complessive L. 6.000.000.000;

2ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 6 serie intere, per complessive L. 6.000.000.000;

3ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 6 serie intere, per complessive L. 6.000.000.000.

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 6 % - 1969/1989 »:

1ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 12 serie intere, per complessive L. 12.000.000.000.

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 7 % - 1970/1990 a premi »:

1ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 5 serie intere, per complessive L. 5.000.000.000;

2ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 2 serie intere, per complessive L. 2.000.000.000;

3ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 5 serie intere, per complessive L. 5.000.000.000.

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 7 % - 1971/1986 »:

1ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 16 serie intere, per complessive L. 8.000.000.000;

2ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 19 serie intere, per complessive L. 9.500.000.000;

ultima tranche:

estrazione a sorte di n. 23 serie intere, per complessive L. 11.500.000.000.

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 7 % - 1972/1987 »:

1ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 15 serie intere, per complessive L. 7.500.000.000;

2ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 34 serie intere, per complessive L. 17.000.000.000.

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 7 % - 1973/1988 »:

estrazione a sorte di n. 18 serie intere, per complessive L. 18.000.000.000.

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 8 % - 1974/1984 »:

estrazione a sorte di n. 8 serie intere, per complessive L. 8.000.000.000.

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 10 % - 1975/1985 »:

2ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 11 serie intere, per complessive L. 11.000.000.000;

3ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 11 serie intere, per complessive L. 11.000.000.000.

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 10 % - 1976/1986 »:

1ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 10 serie intere, per complessive L. 10.000.000.000.

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 10 % - 1977/1987 »:

2ª *emissione* - 1ª *tranche*:

estrazione a sorte di n. 18 serie intere, per complessive L. 18.000.000.000.

Obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato - 12 % - 1978/1988 »:

1ª *emissione*:

estrazione a sorte di n. 11 serie intere, per complessive L. 11.000.000.000.

(1724)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia alla stessa facoltà dell'Università di Firenze.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1981 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di genetica della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Pavia con il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1965, n. 1504, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giorgio Mastromei alla cattedra di genetica della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Firenze.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1982, registro n. 33, foglio n. 365.

(1802)

Autorizzazione all'istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto 10 marzo 1982, n. 1523 Div. I, del prefetto della provincia di Milano, l'Istituto dei ciechi di Milano, con sede in via Vivaio, 7, è autorizzato ad accettare il legato di L. 15.000.000 disposto in suo favore dal sig. Alessandro Picozzi.

(1806)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Francavilla al Mare

Con decreto 27 febbraio 1982, del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, l'area demaniale marittima di mq 1027 sita nel comune di Francavilla al Mare e riportata in catasto del comune omonimo al foglio n. 9, particelle numeri 1306, 1307, 1308, 1179, 1310, 1311.

(1805)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa Istituto regionale per l'edilizia cooperativa - I.R.E.C. a r.l., in Napoli.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1982 il dott. Gennaro Del Gaudio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Istituto regionale per l'edilizia cooperativa - I.R.E.C. a r.l., in Napoli, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 14 luglio 1966, in sostituzione del rag. Raffaele Borgo, che ha rinunciato all'incarico.

(1804)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ordinanza 26 febbraio 1982, n. 18. Cessazione della materiale detenzione degli immobili requisiti con ordinanze sindacali e di quelli assunti in locazione.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Viste le ordinanze commissariali n. 1/R modificata col n. 32/R, 2/R, 5/R, 6/R, 7/R, 8/R, 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R, 15/R, 16/R, 18/R, 19/R, 20/R, 21/R, 23/R, 25/R, 26/R, 27/R, 28/R, 29/R, 30/R, 31-*bis*/R, 33/R, 33-*bis*/R, 34/R, 36/R, 40/R, 41/R, modificata col n. 61/R, 41-*bis*/R, 42/R, 43/R, 45/R, 46/R, 47/R, 50/R, 54/R, 56/R, 57/R, 58/R, 61/R 66/R, modificata col n. 78-RE-455, 958 e n. 1058, con le quali nei comuni di Napoli, Arzano, Castellammare di Stabia, Marigliano, Castelvolturno, Cellole, Pomigliano d'Arco, Volla, Somma Vesuviana, Villaricca, Mondragone, Nola, Brusciano, Giugliano, Casoria, Bacoli, Sessa Aurunca e Sarno è stata disposta:

a) la requisizione di immobili per il ricovero di nuclei familiari rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del novembre 1980 nonché per la sistemazione di uffici pubblici e per lo esercizio di attività sociali, commerciali ed artigianali;

b) la requisizione e l'occupazione temporanea d'urgenza di aree necessarie all'installazione di roulottes, containers e prefabbricati per il reinsediamento delle popolazioni sinistrate nonché all'esercizio di attività giudiziarie, sociali, commerciali ed artigianali;

Viste le ordinanze commissariali n. 34 del 9 dicembre 1980, n. 44 dell'11 dicembre 1980, n. 75 del 3 gennaio 1981 e n. 105 del 26 gennaio 1981, con le quali sono stati requisiti o assunti in locazione alloggi nella fascia costiera a nord del centro abitato del comune di Napoli, dal villaggio Coppola alla Baia Domizia, dalla località Licola del comune di Giugliano al Villaggio Coppola escluso e del comune di Bacoli, utilizzati per una sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del 23 novembre 1980;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, che all'art. 1, penultimo comma, stabilisce che — per un periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto — restano in vigore, fra l'altro, le ordinanze commissariali individuate con apposito provvedimento;

Considerato che — essendo ancora in corso di completamento varie iniziative avviate dal commissario straordinario nella fase dell'emergenza — persiste la carenza di sufficienti sistemazioni alloggiative alternative, per cui si rende necessario che continuino ad avere efficacia i suindicati provvedimenti di cui permangono tuttora i presupposti;

Avvalendosi dei poteri conferitigli con il citato art. 1 del decreto-legge n. 788/1981 ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Tutte le ordinanze commissariali in premessa indicate conservano efficacia fino al 31 dicembre 1982.

Tuttavia, è fatto obbligo ai sindaci interessati di far cessare la materiale detenzione degli immobili — provvedendo altresì alla redazione dei verbali di riconsegna ai proprietari — appena risulti possibile il rientro dei nuclei familiari negli alloggi di provenienza, resi agibili a seguito dei lavori di riattazione, oppure la sistemazione dei predetti nuclei in containers o prefabbricati.

E' fatto obbligo, altresì, a tutti i sindaci delle zone terremotate di far cessare la materiale detenzione degli immobili, requisiti con ordinanze sindacali, e di quelli assunti in locazione, appena si verifichino le condizioni succennate.

La pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e l'affissione all'albo pretorio dei comuni interessati fa luogo di notifica ai proprietari degli immobili di cui trattasi.

I prefetti delle provincie di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Matera e Potenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e di esercitare sui sindaci interessati ogni possibile azione di stimolo e di controllo.

Napoli, addì 26 febbraio 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1769)

Ordinanza 20 marzo 1982, n. 21. Individuazione dei progetti predisposti dai comuni della regione Campania, colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, per l'installazione di prefabbricati.

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
GESTIONE STRALCIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA BASILICATA E LA CAMPANIA

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, contenente ulteriori provvedimenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57;

Vista l'ordinanza commissariale 29 dicembre 1980, n. 69;

Vista la propria ordinanza 8 gennaio 1982, n. 5;

Considerata l'estrema necessità ed urgenza di individuare ai sensi dell'art. 12 del citato decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, i progetti predisposti dai comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 per l'installazione di prefabbricati comunque loro donati sia per uso abitativo sia per esigenze sociali e per l'urbanizzazione delle relative aree, al fine di sottoporre al CIPE il relativo fabbisogno finanziario per l'eventuale assegnazione ai singoli Comuni dei fondi necessari;

Ritenuta la opportunità che all'individuazione dei succitati progetti predisposti dai comuni della regione Campania provveda il competente ufficio speciale regionale per la Campania;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Decreta:

Articolo unico

L'ufficio speciale regionale per la Campania è autorizzato alla individuazione dei progetti predisposti dai comuni della regione Campania colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 per la installazione di prefabbricati comunque loro donati sia per uso abitativo sia per esigenze sociali e per l'urbanizzazione delle relative aree.

Napoli, addì 20 marzo 1982

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1770)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Fine dell'amministrazione straordinaria della Banca popolare del risparmio e del lavoro di Gagliano Castelferrato

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che in data 28 febbraio 1982 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria alla quale venne posta la Banca popolare del risparmio e del lavoro di Gagliano Castelferrato (Enna), società cooperativa a r.l., con sede legale in Gagliano Castelferrato (Enna), disposta con decreto della regione siciliana in data 6 febbraio 1981.

(1599)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Broni, Ornago e Chignolo Po

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 10 novembre 1981, n. 11924: comune di Broni (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 6 luglio 1979, n. 59 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 22 marzo 1980, n. 32);

deliberazione 9 febbraio 1982, n. 14341: comune di Ornago (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 16 ottobre 1978, n. 48, integrata con deliberazione consiliare 28 febbraio 1979, n. 18 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 27 novembre 1979, n. 116);

deliberazione 9 febbraio 1982, n. 14343: comune di Chignolo Po (Pavia) (piano adottato con deliberazione consiliare 22 aprile 1980, n. 25 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 9 gennaio 1981, n. 6).

(1795)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 12 marzo 1982, n. 1-13/2-439, il decreto prefettizio 1° aprile 1933, n. 11419/411, con il quale il cognome di Žerjal Giuseppe, nato a San Dorligo della Valle il 6 giugno 1861, venne ridotto nella forma italiana di « Zeriali », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione al figlio Lorenzo, alla nuora Anna Maver ed ai nipoti Teodora, Ladislava, Vida, Radoslao e Giuseppe Spiridione, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 19 febbraio 1982, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Radoslao, sig. Zeriali Carlo, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Žerjal ».

Il sindaco di San Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

(1683)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Nuova sede e nuovo diario delle prove scritte dei concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di centoquarantacinque sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Le prove scritte dei concorsi per il reclutamento di centoquarantacinque sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, indetti con decreto ministeriale 11 maggio 1981 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1981, già fissate rispettivamente per i giorni 17 e 18 febbraio 1982 e 29 e 30 marzo 1982 e rinviate a date da stabilire per sopravvenuta indisponibilità del palazzo degli esami, avranno luogo in Roma presso il palazzo dello Sport, piazzale dello Sport, alle ore 8,30 dei giorni sottoindicati per ciascun concorso:

concorso per il reclutamento di centodieci sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato agli ufficiali di complemento in servizio o in congedo delle stesse Armi: 22 e 23 giugno 1982;

concorso per il reclutamento di trentacinque sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente delle stesse Armi: 24 e 25 giugno 1982.

(1808)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a ventotto posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Potenza.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel sesto supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 2, parte seconda, del 15 gennaio 1982, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Potenza 16 ottobre 1981, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a ventotto posti di sostituto, bandito con ordinanza 31 marzo 1980, n. 1.

(1835)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a trentadue posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pavia.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel sesto supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 2, parte seconda, del 15 gennaio 1982, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Pavia 30 aprile 1981, n. 5/4, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a trentadue posti di sostituto, bandito con ordinanza 1° aprile 1980, numero 1/4F/1980.

(1836)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820970)